



" B "

ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO
Ufficio Affari Legali, del Personale ed Adempimenti disciplinari

R E L A Z I O N E

Oggetto: Nicola Rita Lo Duca c/E.S.A. – Esecuzione Sentenza n° 693/2022 Corte di Appello di Messina – Sezione Lavoro - sfavorevole per l'Ente –Riconoscimento debito fuori bilancio.

Con Sentenza n. 693/2022, emessa il 27/09/2022, la Corte di Appello di Messina in funzione del Giudice del Lavoro ha confermato quanto statuito con Sentenza di primo grado n. 460/2020 accogliendo la domanda del lavoratore in oggetto indicato, afferente la richiesta di attribuzione delle mansioni superiori corrispondenti alla posizione economica C3S ed al pagamento delle differenze retributive pari ad €. 45.547,67 ed interessi legali sino al soddisfo oltre al pagamento della somma complessiva di entrambi i giudizi di €. 7.000.001, spese generali, IVA , CPA come per legge da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Angelo Siracusa;

L'Avvocatura Distrettuale di Messina, a fronte di formale richiesta dell'Ente, ha reso in data 03/10 /2022 parere sfavorevole alla proponibilità del ricorso per Cassazione;

A seguito del parere dell'Avvocatura l'Ente deve necessariamente adempiere al *dictum* giudiziale e dover procedere al pagamento delle somme di cui è condanna nella citata Sentenza emessa dalla Corte di Appello di Messina, onere ormai indifferibile e la cui mancata esecuzione esporrebbe questo Ente ad ulteriore aggravio di spese e danni all'Erario.

L'Ente deve impegnare la somma di €. 45.547,67 ed interessi legali sino al soddisfo per il lavoratore di che trattasi per la complessiva somma di €. 50.882,22 ed altresì impegnare la somma complessiva di €. 10.213,84 quali spese di lite per entrambi i gradi di giudizio così ripartita: €. 7.000,00, € 322,00 per CPA al 4%, €.1.841,84 per IVA al 22% e spese generali di €. 1.050,00 al procuratore antistatario Avv. Angelo Siracusa;

Tale spesa urgente può essere ricompresa tra gli oneri da sostenere nella competenza economica della gestione del bilancio di previsione 2023/2025 al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi trattandosi di obbligazione discendente da atto giuridicamente vincolante, qual appunto la sentenza n.693/2022 emessa dal G.L. del Tribunale di Palermo.

La spesa in oggetto di complessivi di €. **61.096,06** è ricompresa tra gli oneri da sostenere nella competenza economica della gestione del bilancio di previsione 2023/2025, trovando copertura al cap. 92 del bilancio di previsione esercizio 2023.

AREA AFFARI GENERALI E COMUNI – F.R.
UFFICIO AFFARI LEGALI E AD. DISCIPLINARI
II DIRIGENTE REGGENTE
Dr. Franco Greco



ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO
Ufficio Affari Legali, del Personale ed Adempimenti disciplinari
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N° 27 DEL 03.08.2023

Oggetto: Nicola Rita Lo Duca c/E.S.A. - Esecuzione Sentenza n° 693/2022 Corte di Appello di Messina - Sezione Lavoro - sfavorevole per l'Ente - Riconoscimento debito fuori bilancio.

PROPOSTA
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che con Sentenza n. 693/2022, emessa il 27/09/2022, la Corte di Appello di Messina in funzione del Giudice del Lavoro ha confermato quanto statuito con Sentenza di primo grado n. 460/2020 accogliendo la domanda del lavoratore in oggetto indicato, afferente la richiesta di attribuzione delle mansioni superiori corrispondenti alla posizione economica C3S ed al pagamento delle differenze retributive pari ad €. 45.547,67 ed interessi legali sino al soddisfo oltre al pagamento della somma complessiva di entrambi i giudizi di €. 7.000.000, spese generali, IVA, CPA come per legge da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Angelo Siracusa;

CONSIDERATO che l'Avvocatura Distrettuale di Messina, a fronte di formale richiesta dell'Ente, ha reso in data 03/107/2022 parere sfavorevole alla proponibilità del ricorso per Cassazione;

CONSIDERATO che stante il parere dell'Avvocatura occorre adempiere tempestivamente al *dictum* giudiziale;

RITENUTO che per quanto sopra motivato sussistono le condizioni contabili per il riconoscimento e il pagamento del superiore debito;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere al pagamento delle somme di cui è condanna nella citata Sentenza emessa dalla Corte di Appello di Messina, onere ormai indifferibile e la cui mancata esecuzione esporrebbe questo Ente ad ulteriore aggravio di spese e danni all'Erario;

CONSIDERATO che occorre impegnare la somma di €. 45.547,67 ed interessi legali sino al soddisfo per il lavoratore di che trattasi per la complessiva somma di €. 50.882,22;

CONSIDERATO altresì che occorre impegnare la somma complessiva di €. 10.213,84 quali spese di lite per entrambi i gradi di giudizio così ripartita: €. 7.000,00, € 322,00 per CPA al 4%, €. 1.841,84 per IVA al 22% e spese generali di €. 1.050,00 al procuratore antistatario Avv. Angelo Siracusa;

RITENUTO che tale spesa urgente possa essere ricompresa tra gli oneri da sostenere nella competenza economica della gestione del bilancio di previsione 2023/2025 al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi trattandosi di obbligazione discendente da atto giuridicamente vincolante, quale appunto la sentenza n.693/2022 emessa dalla Corte di Appello di Messina;

RITENUTO che per le sopraesposte motivazioni la superiore delibera e la correlativa spesa è da ritenersi urgente ed indifferibile stante la necessità per l'Ente di evitare ulteriore aggravio di spese;

CONSIDERATO che il presente atto rientra tra quegli atti per cui l'Ente è autorizzato dalla citata nota Assessoriale, in quanto spese di natura urgente ed inderogabile;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario dell'E.S.A. n. 21 del 25/05/2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023/2025;

VISTA l'urgenza e la indifferibilità della adozione del presente atto:

PROPONE:

- di riconoscere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 118/2011 e per quanto di competenza la legittimità del debito fuori bilancio per la somma complessiva di €. **61.096.06** per le motivazioni espresse in premessa;

- di dare atto che la spesa in oggetto di complessivi di €. **61.096.06**. è ricompresa tra gli oneri da sostenere nella competenza economica della gestione del bilancio di previsione 2023/2025, trovando copertura al cap. 92 del bilancio di previsione esercizio 2023;

- di dare mandato al Direttore Generale di porre in essere gli atti gestionali consequenziali per l'assunzione dell'impegno e liquidazione del debito fuori bilancio in questione nella misura riconosciuta dal presente provvedimento.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Coll. Amm./vo Sergio Mirabella

**AREA AFFARI GENERALI E COMUNI – F.R.
UFFICIO AFFARI LEGALI E AD. DISCIPLINARI
II DIRIGENTE REGGENTE**

Dr. Franco Greco

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA


POSITIVO

NEGATIVO

AREA AFFARI GENERALI E COMUNI- FONDO DI ROTAZIONE

Il Dirigente Reggente

Dr. Franco Greco



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

POSITIVO

ATTO: 15 19454

IMPEGNO: FONDO 230147

SUBIMPEGNO:


NEGATIVO



SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO

Il Dirigente Reggente

Dr. Giuseppe Greco




Ai sensi dell'art. 20, 3° comma, L.R. n° 19/05

Si rende il Favorevole visto di legittimità

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Mario Candore



DELIBERAZIONE n. 27 **Commissario Straordinario**

OGGETTO: Nicola Rita La Duca c/E.S.A. – Esecuzione sentenza n° 693/2022 Corte di Appello di Messina - Sezione Lavoro - sfavorevole per l'Ente - Riconoscimento debito fuori bilancio .

L'anno duemilaventitre, il giorno 3 del mese di agosto in Palermo

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Con l'intervento in videoconferenza del Commissario Straordinario Dott. Carlo Domenico Turriciano, per il Collegio Straordinario dei Revisori, è presente in videoconferenza la Presidente Dr.ssa Caterina Agate assenti giustificati i Componenti Dr. Eustachio Cilea e Dr. Vincenzo Marinello.

Assiste il Direttore Generale Dott. Mario Candore

VISTA la L.R. n.21 del 10/08/1965 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto dell'Ente, approvato con D.P.R.S. del 21/01/1966 n.108/A, registrato alla Corte dei Conti il 13/08/1966, reg.1, fg.75;

VISTA la L.R. n. 212 del 14/09/1979; VISTA la L. R. n. 22 del 28/03/1995; VISTA la L. R. n. 19 del 20/06/1997;

VISTA la L.R. n. 17 del 28/12/2004 art. 44; VISTA la L. R. n. 19 del 23/12/2005; VISTO l'art. 17 della L.R. 11/2010;

VISTO l'art. 10 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente approvato con Deliberazione n. 170 /C.ad Acta del 19/06/2012 e reso esecutivo con nota prot. 38979 del 10/12/2012;

VISTA la Determina Commissariale n. 7 del 21 marzo 2023, con la quale il Commissario Straordinario dell'Ente, conferisce al Dott. Mario Candore - Dirigente di terza fascia del ruolo unico della dirigenza dell'Amministrazione regionale – l'incarico di Direttore Generale dell'Ente di Sviluppo Agricolo. Procedure attuative ex art. 44 comma 4 della L. R. n. 17 del 28 dicembre 2004;

VISTA la Delibera n. 7 del 31 marzo 2023, che ratifica la determinazione commissariale sopra citata;

VISTO il D. A. n. 33/Gab. dell'8 luglio 2021, con il quale viene costituito il Collegio Straordinario dei Revisori dei Conti dell'Ente di Sviluppo Agricolo;

VISTA La Delibera di Giunta Regionale n. 13 del 05 gennaio 2023 con la quale la Giunta regionale di Governo ha deciso di revocare, ai sensi dell'art.3-ter della legge regionale 28 marzo 1995 n. 22 il Consiglio di Amministrazione dell'Ente di Sviluppo Agricolo e di nominare il Dott. Carlo Domenico Turriciano, Funzionario dell'Amministrazione regionale, Commissario Straordinario dell'E.S.A., con i poteri di Presidente e del Consiglio di Amministrazione fino all'insediamento degli organi ordinari di amministrazione;

Visto il D.P. n. 05/Serv. 1°/S.G. del 10 gennaio 2023 con il quale il Presidente della Regione Siciliana ha nominato quale Commissario Straordinario dell'Ente di Sviluppo Agricolo il Dr. Carlo Domenico Turriciano;

VISTA la nota di convocazione Prot. n. 6306/C.S. del 27 luglio c.a. che convoca il Consiglio di Amministrazione per il giorno 3 agosto c.a. alle ore 11,00 con la quale si invita il Collegio Straordinario dei Revisori dei Conti a partecipare alla seduta Consiglio di Amministrazione.

VISTA e condivisa la proposta del Responsabile del Procedimento;
VISTO il parere di Regolarità Tecnica;
VISTO il parere di Regolarità contabile;
ATTESO che il Direttore Generale ha apposto il favorevole visto di legittimità ai sensi dell'art.20,3° comma, L.R. n°19/05;
RITENUTA la propria competenza;

DELIBERA

per quanto precedentemente indicato e che qui si intende integralmente riportato:

- di riconoscere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 118/2011 e per quanto di competenza la legittimità del debito fuori bilancio per la somma complessiva di €. 61.096,06 per le motivazioni espresse in premessa;
- di dare atto che la spesa in oggetto di complessivi €.61.096,06 è ricompresa tra gli oneri da sostenere nella competenza economica della gestione del bilancio di previsione 2023/2025, trovando copertura al cap. 92 del bilancio di previsione esercizio 2023, giusta autorizzazione di cui alla nota prot. 2129 dell'11/01/2023;
- di impegnare la somma complessiva di €.61.096,06 al cap. 92 del bilancio di previsione triennale 2023/2025;
- di dare mandato al Direttore Generale di porre in essere gli atti gestionali consequenziali per l'assunzione dell'impegno e liquidazione del debito fuori bilancio in questione nella misura riconosciuta dal presente provvedimento.

La presente deliberazione, immediatamente esecutiva - insistente in ambito di riconoscimento debito - sarà trasmessa, ai sensi delle vigenti disposizioni, dall'Ufficio Organi Amministrativi, oltre che agli uffici di competenza per gli atti consequenziali, anche all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea ed alla Procura Regionale Corte di Conti.



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dr. Carlo Domenico Turrignano



CORTE DI APPELLO DI MESSINA
SEZIONE LAVORO

La Corte di Appello Sezione Lavoro, composta dai Signori Magistrati:

Dott. B. Catarsini Presidente

Dott. C. Zappalà Consigliere rel.

Dott. F. Conti Consigliere

all'udienza collegiale a trattazione scritta del 27/9/2022

nella controversia vertente tra:

ESA ENTE SVILUPPO AGRICOLO, in persona del legale rappresentante, rappresentato

e difeso dall'Avvocatura dello Stato APPELLANTE

CONTRO

LO DUCA NICOLA RITA, nato a Milazzo il 13/3/1960, rappresentato e difeso dall'avv.

Angelo Siracusa

APPELLATO

OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Barcellona n. 2819 / 2013 del
18 giugno 2013.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI

Con ricorso depositato il 18/2/2014, Lo Duca Nicola Rita, dipendente dell'ESA - ENTE
SVILUPPO AGRICOLO inquadrato dall'1/10/2001 nell'area C, posizione economica
C15 con la qualifica di collaboratore amministrativo, esponeva che, a seguito della
comunicazione di servizio del 20/10/2006, aveva conseguito l'incarico di Responsabile
del Centro Meccanizzazione Agricoli di Barcellona P.G., incarico che aveva ricoperto

fino alla data di proposizione del ricorso. Deduceva che dette mansioni erano da ricondurre alla posizione economica C3S (ex livello IX) di cui al CCNL relativo al personale del Comparto dei Ministeri. Richiamava a tal fine la delibera n. 1075 del 6/7/1962 con cui il Consiglio di Amministrazione dell'ESA aveva disposto che a capo dei centri di meccanizzazione agricola avrebbero dovuto essere preposti funzionari con il grado di Direttore di divisione o, in mancanza, funzionari di grado immediatamente inferiore (da individuarsi per l'appunto nella IX qualifica funzionale poi divenuta C3). Chiedeva pertanto il pagamento delle differenze retributive spettanti per le suddette mansioni superiori.

Nella costituzione dell'ESA che chiedeva il rigetto del ricorso, assunta una prova testimoniale, il giudice, con sentenza del 5/11/2020, riconosceva lo svolgimento di mansioni superiori proprie del profilo di IX qualifica funzionale, poi divenuto Area C3 ed oggi "Area Terza fascia retributiva F7", condannando l'ESA al pagamento in favore del Lo Duca delle relative differenze liquidate nella somma di euro 45.547,67.

Avverso tale pronuncia, con ricorso depositato l'1/2/2021, l'ESA proponeva appello, contestando la valutazione del giudice di prime cure e insistendo nell'infondatezza delle pretese del Lo Duca.

Nella costituzione di quest'ultimo che, opponendosi al gravame, chiedeva la conferma della sentenza, questa Corte, all'odierna udienza, ha deciso la causa come da dispositivo in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Puntualizza innanzitutto l'ESA che il Lo Duca, inquadrato originariamente nel profilo professionale di Assistente Amministrativo Area B, posizione economica B3, in applicazione della contrattazione integrativa decentrata del CCNL del Comparto Ministeri 1998/2001, è stato inquadrato nell'Area C posizione economica C1S con il

profilo professionale di " Collaboratore Amministrativo Contabile ". Deduce che le mansioni dallo stesso svolte per effetto dell'incarico attribuito con l'ordine di servizio dell'ottobre 2006 non sarebbero superiori a quelle proprie della qualifica professionale posseduta. Richiama a tal fine la previsione del CCNI relativa alle specifiche professionali proprie del dipendente inquadrato nell'Area C, posizione "C1S" secondo cui *Appartengono a questa area funzionale i lavoratori che, nel quadro di indirizzi generali, per la conoscenza dei vari processi gestionali, nelle unità di livello non dirigenziale a cui sono preposti, svolgono funzioni di direzione, coordinamento e controllo di attività di importanza rilevante, ovvero lavoratori che svolgono funzioni che si caratterizzano per il loro elevato contenuto specialistico*" In ogni caso evidenzia che dagli atti del giudizio non emergerebbero circostanze tali da far ritenere le mansioni svolte dal Lo Duca non corrispondenti alla qualifica posseduta.

Il rilievo non merita accoglimento.

La definizione delle funzioni e specifiche professionali prevista dal CCNL Comparto Ministeri 2006-2009 (All. A) espressamente richiamata dall'Ente appellante riguarda in realtà tutti i lavoratori appartenenti all'Area C (ex C1, C1S, C2, C3 e C3S) e costituisce una declaratoria di carattere generale. Lo stesso allegato poi individua le specifiche professionali e i contenuti professionali di base. A differenza del precedente sistema adottato dal CCNL 1998 che individuava detti contenuti per ciascuna posizione (definendo la Posizione C1 come quella del " - lavoratore che nel settore assegnato e nell'ambito della specifica professionalità posseduta, imposta e realizza progetti di fattibilità, valuta, modifica e sceglie i materiali più idonei per la propria attività ; svolge studi e ricerche, analizza anche nuove metodiche per la realizzazione dei programmi assegnati all'unità che eventualmente dirige o coordina, ovvero - il lavoratore che può coordinare o dirigere unità senza rilevanza esterna nei diversi settori di competenza

provvedendo agli adempimenti previsti nell'ambito di normative generali, emana direttive ed istruzioni specifiche per il raggiungimento degli obiettivi assegnati", e la Posizione C3 come quella cui appartengono "i lavoratori che, per le specifiche professionalità, assumono temporaneamente funzioni dirigenziali in assenza di dirigente titolare, dirigono o coordinano attività di vari settori e strutture di livello non dirigenziale; svolgono attività ispettive o di valutazione di particolare rilevanza, ovvero, per l'elevato livello professionale collaborano ad attività specialistiche"), il nuovo CCNL riproduce in buona sostanza gli stessi contenuti professionali senza tuttavia effettuare distingui per posizione ma piuttosto descrivendo in generale i contenuti tecnici della prestazione lavorativa propria di ciascuna area, demandando alla contrattazione integrativa dell'Amministrazione per la relativa definizione, nella dichiarata finalità "di evitare l'eccessiva parcellizzazione del precedente sistema, attraverso la costituzione di profili che comprendono al proprio interno attività tra loro simili e riconducibili ad una tipologia lavorativa comune". Dunque per Area TERZA (ex Area C) i "Contenuti professionali di base" sono: *Lavoratore che, nell'ambito della specifica professionalità posseduta, svolge tutte le attività di elevato contenuto specialistico, attinenti al proprio settore di competenza in relazione alle specifiche professionali ed al livello di conoscenza richiesto da ciascun profilo, le cui caratteristiche analitiche sono individuate nella contrattazione integrativa, attraverso la descrizione dei contenuti tecnici della prestazione lavorativa. In particolare, a titolo esemplificativo: o Lavoratore che, nel settore assegnato e nell'ambito della specifica professionalità posseduta, imposta e realizza progetti di fattibilità, valuta, modifica e sceglie le procedure e le tecniche più idonee per la propria attività; svolge studi, ricerche e consulenza; svolge attività ad alto contenuto specialistico che richiedono particolari conoscenze conseguite anche a seguito di laurea specialistica; analizza anche nuove metodiche per la realizzazione dei*

programmi assegnati all'unità che eventualmente dirige o coordina; o lavoratore che, nell'ambito dell'area professionale assegnata, effettua accertamenti, verifiche e controlli e sorveglia l'esecuzione dei lavori, intervenendo ove necessario, cura la predisposizione degli atti amministrativi di competenza ovvero svolge attività ispettive, di valutazione, di controllo, di programmazione, di revisione nei vari settori di attività, lavoratore che può dirigere o coordinare unità organiche o strutture anche di rilevanza esterna, la cui responsabilità non è riservata a dirigenti, garantendo lo svolgimento dell'attività di competenza, provvedendo agli adempimenti previsti nell'ambito di normative generali ed emanando direttive ed istruzioni specifiche per il raggiungimento degli obiettivi assegnati..... ecc). Nell'Area Terza (ex Area C), al posto delle precedenti posizioni C1, C1s, C2, C3, C3S, sono state istituite le Fasce F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7.

Ora, nella specie, pur nella mancata adozione della contrattazione aziendale da parte dell'ESA, le previsioni dei CCNI, già richiamate, la documentazione in atti e le testimonianze acquisite consentono di ritenere ampiamente provato lo svolgimento da parte del Lo Duca di mansioni ed attribuzioni proprie del profilo superiore (oggi Area Terza fascia retr. F7, già Area C3

Invero è documentalmente provato che al Lo Duca, con formale disposizione di servizio del 20 ottobre 2006, gli sia stato affidato l'incarico di Responsabile del Centro Meccanizzazione agricola di Barcellona e che, come concordemente riferito dai testi e riscontrato dalla prodotta documentazione, abbia, in tale veste, stipulato contratti di lavoro a tempo determinato con i dipendenti, intervenuto in rappresentanza dell'ESA presso vari enti pubblici su delega del direttore generale, abbia controllato le presenze dei lavoratori presso il Centro, emanando i relativi ordini di servizio. In particolare il teste Aiello ha pure riferito che il Lo Duca aveva anche ampia autonomia nella gestione delle risorse destinate al Centro, e nella individuazione degli operai cui affidare i lavori.

Emergono pertanto quei connotati di dirigenza, di coordinamento di personale e di controllo con margini di autonomia di una struttura intermedia all'interno dell'ESA propri delle invocate mansioni superiori ascrivibili all'ex Area C3 e oggi Area Terza F7 che pertanto del tutto correttamente il giudice di prime cure ha riconosciuto.

Ma vi è di più. Come evidenziato pure dal giudice di prime cure, lo stesso ESA con la propria delibera n. 1072 del 6/7/1962 si era espresso sulla qualifica che doveva avere colui che veniva preposto alle funzioni di Capo dei Centri di meccanizzazione agricola, prevedendo che dovesse essere un funzionario con il grado di Direttore di Divisione o, in mancanza, un funzionario di grado immediatamente inferiore. Detto grado inferiore per l'appunto si individua nella IX qualifica funzionale (di cui alle leggi n. 312/80 e 78/86) che è poi diventata con il CCNL del 1998 Area C3 e quindi con il CCNL del 2006 Area Terza Fascia F7.

E' poi pure indicativo il fatto che proprio il teste Aiello Antonino che ha svolto lo stesso incarico di dirigente del Centro di Meccanizzazione agricola dell'ESA di Catania con applicazione ad interim pure quale capo del Centro di Barcellona PG abbia avuto pure riconosciute le suddette mansioni superiori, giusta sentenza del Tribunale di Barcellona del 7/10/2004, confermata anche da questa Corte d'Appello. Detta sentenza dà pure significativamente atto che lo stesso ESA di Catania con delibera n. 325 del 30/1/2002 ha poi inquadrato l'Aiello nell'Area funzionale C posizione C3.

L'appello va pertanto rigettato e l'appellante, stante la sua soccombenza, condannato al pagamento delle spese processuali.

Non va disposto il pagamento del doppio del contributo

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ESA ENTE SVILUPPO AGRICOLO avverso la sentenza n. 460/2020 resa dal giudice del Lavoro del Tribunale

di Barcellona P.G., così provvede.

rigetta l'appello;

condanna l'ESA al pagamento in favore di Lo Duca Nicola Rita delle spese del presente grado di giudizio che liquida in Euro 3000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e Cassa.

Messina 27/9/2022.

Il Consigliere est.

(dott. C. Zappalà)

Il Presidente

(dott. B. Cafarsini)

U.F. 10000
Avv. Angelo Siracusa
via N. Ryoio, 20 - Pal. Marullo
98057 Milazzo (ME) Tel e fax 090 - 9240026
pec: avvangelosiracusa@pec.giuffrè.it

Sentenza n. 460/2020 pubbl. il 05/11/2020
30 11/2020
uff. - Lepori
RG n. 269/2014



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO



in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott. Giuseppe D'Agostino ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi del D.L. n. 34/2020, la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 269/2014 R.G.L.

promossa da

NICOLA RITA LO DUCA (c.f. LDCNCR60C13F206V), elettivamente domiciliato in MILAZZO (ME), VIA N. RYOLO N. 20 presso lo studio dell'Avv. ANGELO SIRACUSA che lo rappresenta e difende per procura in atti,

ricorrente,

contro

E.S.A. - ENTE SVILUPPO AGRICOLO DELLA REGIONE SICILIANA (c.f. 800208390826), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato ex lege in MESSINA, VIA DEI MILLE IS. 221 presso l'Ufficio dell'Avvocatura dello Stato dalla quale è rappresentato e difeso,

resistente,

Conclusioni delle parti: all'udienza odierna le parti concludevano come in atti, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.

MOTIVI DELLA DECISIONE

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 18 febbraio 2014 Nicola Rita Lo Duca, premesso di essere dipendente fin dal 5 novembre 1984 dell'Ente di Sviluppo Agricolo ed inquadrato inizialmente nell'area amministrativa B, posizione economica B3, e dall'1 ottobre 2001 nell'area C, posizione economica C1S con la qualifica di collaboratore amministrativo, rappresentava che con disposizione di servizio n. 27 del 20 ottobre 2006 gli era stato affidato l'incarico di Responsabile del Contro Meccanizzazione agricola di Barcellona Pozzo di Gotto, incarico ricoperto fino alla data di presentazione del ricorso. Evidenziava che le mansioni di capo Centro erano collocate nella posizione economia C3S (ex livello IX) e che, con delibera n. 1075 del 6 luglio 1962 il Consiglio di Amministrazione dell'E.S.A. aveva disposto che a capo dei centri di meccanizzazione agricola avrebbero

J.A.
04 GEN. 2021
PROT. GEN. 000023

Firmato Da: D'AGOSTINO GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAREC S.P.A. NC CA 3 Serial#: 7d89c04e0975501c007a23611221

dovuto essere preposti funzionari con il grado di Direttore di Divisione o, in mancanza, funzionari di grado immediatamente inferiore.
Ciò premesso, chiedeva la condanna dell'E.S.A. al pagamento delle differenze retributive spettanti per le mansioni superiori svolte (posizione economica C3S dal mese di ottobre 2006 in avanti).

L'Ente Sviluppo Agricolo della Regione Siciliana, costituendosi, chiedeva il rigetto della domanda.

Il ricorso è fondato.

Ai sensi dell'art. 52 d.lgs 2001 n. 165 "Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a). L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione.

1-bis. I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, conservatori e istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. Le progressioni all'interno della stessa area avvengono secondo principi di selettività, in funzione delle qualità culturali e professionali, dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito. Le progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilità per l'amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni costituisce titolo rilevante ai fini della progressione economica e dell'attribuzione dei posti riservati nei concorsi per l'accesso all'area superiore.

1-ter. Per l'accesso alle posizioni economiche apicali nell'ambito delle aree funzionali è definita una quota di accesso nel limite complessivo del 50 per cento da riservare a concorso pubblico sulla base di un corso concorso bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione.

2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore:

a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4; b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza.

3. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni.



ARCA
PUBBLICAZIONE PER IL CASO STINCO (CUI) SEPCF Emissio DE ARCA/ARCA S.P.A. NG CA 3 Serie/uff. 7d99c046d9756d9c0075



DIREZIONE GENERALE

Palermo, li

POSTA E.S.A. - VIA LIBERTA', 203 - C.A.P. 90143
TELEGRAMMI: E.S.A. - PALERMO
TELEFONO: (091) 6200111 P.B.X. - FAX 6200400/545
Internet: <http://entesviluppoagricolo.it>
e-mail: direttoregenerale@entesviluppoagricolo.it
Cod. Fisc. 8002083 082 6
Part. IVA: 00760140822

Prot. 10123 del 17/11/2014
Rif. CT 1375/2014
Avv. Giuseppe Tantillo

Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina
Via dei Mille, Is. 221 n° 65 - 98123 MESSINA
Pec: messina@mailcert.avvocaturastato.it

OGGETTO: Sentenza n. 693/2022 del 27/09/2022 emessa dalla Corte di Appello di Messina Sez. Lavoro. - richiesta parere.

Con la Sentenza in oggetto indicata la Corte di Appello di Messina ha rigettato l'Appello proposto dell'Ente di Sviluppo Agricolo avverso la Sentenza n. 460/2020 resa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Barcellona P.G. confermando il giudicato di condanna del medesimo Ente al pagamento in favore del ricorrente della somma di €. 45.547,67 oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.

Tenuto conto che l'Ufficio Affari legali deve dar seguito al pagamento delle somme di cui in Sentenza si chiede alla S.V. un parere con riguardo alla disciplina degli interessi legali concretamente applicabile nella fattispecie stante la generica indicazione "dal dovuto al soddisfo" al fine di evitare dubbi in materia nel rispetto di quanto statuito dal Giudice di prime cure.

Pertanto si chiede se sulle differenze retributive sono dovuti sino al soddisfo gli interessi legali maturati nel tempo anno per anno come da "quantum" analiticamente riportato nel prospetto che l'Avvocato del ricorrente ha trasmesso all'Ente unitamente alla parcella pro-forma per la dovuta liquidazione di entrambi i giudizi, oppure la decorrenza degli interessi legali "dal dovuto al soddisfo" sorge soltanto a partire dalla sentenza esecutiva di primo grado fermo restando il divieto di loro cumulo.

Area AA.GG. e Comuni - F.R.
Ufficio Affari legali ed Ad. Disciplinari
La Dirigente
Dr.ssa Olga Rosa Fioreno

IL DIRETTORE GENERALE f.f.

Il Dirigente incaricato

Dr. Franco Graco



*Avvocatura Distrettuale dello Stato
di Messina*

*Rif. a nota
Del 26.01.2021
Prot. n. 881
Allegati*

*CT. 1375/2014 **Avv. G. Antillo**
e.mail-giuseppe.antillo@avvocaturastato.it*

Oggetto

Causa: NICOLA RITA LO DUCA C/E.S.A.

PEC

ALL'ESA
ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO
AREA AFFARI GENERALI E COMUNI: FONDODI ROTAZIONE
UFFICIO AFFARI LEGALI ORDINARI: AFFARI LEGALI
DEL PERSONALE ED ADEMPIMENTI DISCIPLINARI
Via Libertà n. 203

PALERMO

In ordine alla nota in riferimento, si trasmette copia della sentenza n. 693/2022 del 27.9.2022, emessa dalla Corte di Appello - Sezione Lavoro - di Messina nel procedimento in oggetto, avverso la quale questa Avvocatura non ritiene opportuno proporre ricorso per cassazione.

*Giusepp Antillo
Avvocato dello Stato Incaricato*

*Giovanna Cuccia
Avvocato Distrettuale dello Stato*

*Via dei Mille, Is. 221 n. 65 - 98123 Messina --- C.F.: 80003660836
Tel. 090-710252/718352 --- Fax 090-674168*

*P.E. messina@avvocaturastato.it (Posta Elettronica)
P.E.C. messina@mailcert.avvocaturastato.it (Posta Elettronica Certificata)*



*Avvocatura Distrettuale dello Stato
di Messina*

*Rif. a nota
Del 17.11.2022
Prot. n. 10123.
Allegati*

*CT. 1375/2014 Avv. G. Antillo
e.mail-giuseppe.antillo@avvocaturastato.it*

Oggetto

Causa: NICOLA RITA LO DUCA C/E.S.A.
Sentenza n. 683/2022 del 27.9.2022 emessa dalla Corte di Appello di Messina- Sezione Lavoro- Richiesta parere.

PEC

ALL'ESA
ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO
AREA AFFARI GENERALI E COMUNI: FONDODI ROTAZIONE
UFFICIO AFFARI LEGALI ORDINARI: AFFARI LEGALI
DEL PERSONALE ED ADEMPIMENTI DISCIPLINARI
Via Libertà n. 203

PALERMO

In ordine alla nota in riferimento, si significa che, ad avviso di questa Avvocatura, sulle differenze retributive riconosciute in sentenza devono essere corrisposti gli interessi legali maturati nel tempo anno per anno, atteso che, secondo la giurisprudenza "a norma dell'art. 429, III comma, c.p.c.... gli interessi legali sui crediti di lavoro hanno natura corrispettiva e debbono computarsi, dalla data di scadenza dei singoli crediti....". (Cass. Civ. n. 4386/1991), con la conseguenza che "gli interessi del lavoratore decorrono non dalla domanda ma dalla maturazione del credito stesso" (Cass. Civ. n. 19467/2007).

Pertanto, deve ritenersi che sulle differenze retributive spettano, in applicazione dell'art. 429 c.p.c. gli interessi legali.... "a decorrere dalla data di maturazione degli emolumenti dovuti" (TAR Roma Sez. I 20.9.2021 n. 9856).

Ne consegue che non può ritenersi corretta l'individuazione dell'epoca di decorrenza degli interessi dall'epoca di deposito della sentenza di 1° grado.

Giuseppe Antillo
Avvocato dello Stato Incaricato

Gioyanna Cuccia
Avvocato Distrettuale dello Stato

Via dei Mille, Is. 221 n. 65 - 98123 Messina --- C.F.: 80003660836

Tel. 090-710252/718352 --- Fax 090-674168

P.E. messina@avvocaturastato.it (Posta Elettronica)

P.E.C. messina@mailcert.avvocaturastato.it (Posta Elettronica Certificata)

Avv. Angelo Siracusa

Via Nino Ryo, 20 - 98057 MILAZZO Tel. e fax 090/9240026 - cell. 338/6056759
P.E.: angelosir@hotmail.it - PEC: avvangelosiracusa@pec.giuffre.it
P.iva 01673950836 - codice fiscale SRCNGL56A11A638B

Preg.mo Dott.
Lo Duca Nicola Rita
Via G. Matteotti, 99/A
98044 S. Filippo del Mela
C.F. LDCNCR60C13F206V

Pec: direzione.generale@pec.enteseviluppoagricolo.it

Oggetto: Parcella pro forma per il procedimento Lo Duca Nicola Rota contro E.S.A. nel proc. n. 269/2014 Tribunale di Barcellona P.G. e n. 67/2021 R.G. Lav. Corte d'appello di Messina sez. Lavoro.

Preg.mo Dott. Lo Duca,

qui di seguito espongo il prospetto di parcella secondo le liquidazioni indicate in sentenza, rispettivamente, del Tribunale di Barcellona P.G. sez. Lavoro (sent. n. 460/2020) e della Corte d'appello di Messina sez. Lavoro (sentenza n. 693/2022).

A) Fase Tribunale

- Compensi	4.000,00
- Spese generali il 15%	600,00
- Cpa il 4% su 4.600,00	184,00
- Iva il 22% su 4.784,00	1.052,48
- Totale	5.836,48

B) Fase Appello

- Compensi	3.000,00
- Spese generali il 15%	450,00
- Cpa il 4% su 3.450,00	138,00
- Iva il 22% su 3.588,00	789,36
- Totale	4.377,36

Totale A + B (5.836,48 + 4.377,36) 10.213,84

La presente non costituisce fattura, che sarà emessa al momento del pagamento.

Distinti Saluti

Milazzo, 26 ottobre 2022

Firmato digitalmente da

Avv. Angelo Siracusa

ANGELO SIRACUSA

CN = ANGELO SIRACUSA
C = IT

riceve: presso lo studio di Milazzo: lunedì - mercoledì - venerdì, ore 17,00 - 19,30.
presso lo studio di S. Lucia del Mela: martedì - giovedì, ore 17,00 - 19,30.

Avv. Angelo Siracusa

Via Nino Ryolo, 20 - 98057 MILAZZO - Tel. e Fax 0909240026 - cell. 3386056759
E-mail: angelosir@hotmail.it - Pec: avvangelosiracusa@pec.giuffre.it
P. iva 01673950836 - codice fiscale SRCNGL56A11A638B

Lo Duca Nicola Rita / E.s.a.

Proc. n. 269/2014 RG Tribunale Barcellona sezione lavoro

Proc. n. 67/2021 Corte d'appello di Messina, sezione lavoro

Prospetto somme dovute per capitale ed interessi legali

Anno 2006

Differenze retributive mese novembre 2006	369,04
Interessi legali da 30.11.2006 a 31.10.2022	74,67
Differenze retributive mese dicembre 2006	369,04
Interessi legali da 31.12.2006 a 31.10.2022	73,89
Differenze retributive 13.ma 2006	400,80
Interessi legali da 31.12.2006 a 31.10.2022	80,22
Totale anno 2006	1.367,66

Anno 2007

Differenze retributive mese gennaio 2007	409,79
Interessi legali da 31.1.2007 a 31.10.2022	81,17
Differenze retributive mese febbraio 2007	409,79
Interessi legali da 28.2.2007 a 31.10.2022	80,39
Differenze retributive mese marzo 2007	409,79
Interessi legali da 31.3.2007 a 31.10.2022	79,52
Differenza gratifica di marzo 2007	409,80
Interessi legali da 31.3.2007 a 31.10.2022	79,52
Differenze retributive mese aprile 2007	409,79
Interessi legali da 30.4.2007 a 31.10.2022	78,68
Differenze retributive mese maggio 2007	409,79
Interessi legali da 31.5.2007 a 31.10.2022	77,83
Differenze retributive mese giugno 2007	409,79
Interessi legali da 30.6.2007 a 31.10.2022	76,96
Differenza gratifica di giugno 2007	409,80

Avv. Angelo Siracusa

Via Nino Ryolo, 20 - 98057 MILAZZO - Tel. e Fax 0909240026 - cell. 3386056759
E-mail: angelosir@hotmail.it - Pec: avvangelosiracusa@pec.giuffre.it
P. iva 01673950836 - codice fiscale SRCNGL56A11A638B

Interessi legali da 30.6.2007 a 31.10.2022	76,96
Differenze retributive mese luglio 2007	409,79
Interessi legali da 31.7.2007 a 31.10.2022	76,09
Differenze retributive mese agosto 2007	409,79
Interessi legali da 31.8.2007 a 31.10.2022	75,22
Differenze retributive mese settembre 2007	409,79
Interessi legali da 30.9.2007 a 31.10.2022	74,38
Differenze retributive mese ottobre 2007	409,79
Interessi legali da 31.10.2007 a 31.10.2022	73,51
Differenze retributive mese novembre 2007	409,79
Interessi legali da 30.11.2007 a 31.10.2022	72,67
Differenze retributive mese dicembre 2007	409,79
Interessi legali da 31.12.2007 a 31.10.2022	71,80
Differenze retributive 13.ma 2007	409,80
Interessi legali da 31.12.2007 a 31.10.2022	71,80
Totale anno 2007	7.293,35

Anno 2008	
Differenze retributive mese gennaio 2008	409,79
Interessi legali da 31.1.2008 a 31.10.2022	70,76
Differenze retributive mese febbraio 2008	409,79
Interessi legali da 28.2.2008 a 31.10.2022	69,81
Differenze retributive mese marzo 2008	409,79
Interessi legali da 31.3.2008 a 31.10.2022	68,74
Differenza gratifica di marzo 2008	409,80
Interessi legali da 31.3.2008 a 31.10.2022	68,74
Differenza gratifica di marzo 2008	409,80
Interessi legali da 31.3.2008 a 31.10.2022	68,74
Differenze retributive mese aprile 2008	409,79
Interessi legali da 30.4.2008 a 31.10.2022	67,73
Differenze retributive mese maggio 2008	409,79

Avv. Angelo Siracusa

Via Nino Ryolo, 20 - 98057 MILAZZO - Tel. e Fax 0909240026 - cell. 3386056759
E-mail: angelosir@hotmail.it - Pec: avvangelosiracusa@pec.giuffre.it
P. iva. 01673950836 - codice fiscale SRCNGL56A11A638B

Interessi legali da 31.5.2008 a 31.10.2022	66,68
Differenze retributive mese giugno 2008	409,79
Interessi legali da 30.6.2008 a 31.10.2022	65,67
Differenza gratifica di giugno 2008	409,80
Interessi legali da 30.6.2008 a 31.10.2022	65,67
Differenze retributive mese luglio 2008	409,79
Interessi legali da 31.7.2008 a 31.10.2022	64,63
Differenze retributive mese agosto 2008	409,79
Interessi legali da 31.8.2008 a 31.10.2022	63,58
Differenze retributive mese settembre 2008	409,79
Interessi legali da 30.9.2008 a 31.10.2022	62,57
Differenze retributive mese ottobre 2008	409,79
Interessi legali da 31.10.2008 a 31.10.2022	61,53
Differenze retributive mese novembre 2008	409,79
Interessi legali da 30.11.2008 a 31.10.2022	60,52
Differenze retributive mese dicembre 2008	409,79
Interessi legali da 31.12.2008 a 31.10.2022	59,47
Differenze retributive 13.ma 2008	409,80
Interessi legali da 31.12.2008 a 31.10.2022	59,47
Totale anno 2008	7.191,16

Anno 2009

Differenze retributive mese gennaio 2009	426,61
Interessi legali da 31.1.2009 a 31.10.2022	60,81
Differenze retributive mese febbraio 2009	426,61
Interessi legali da 28.2.2009 a 31.10.2022	59,83
Differenze retributive mese marzo 2009	426,61
Interessi legali da 31.3.2009 a 31.10.2022	58,74
Differenza gratifica di marzo 2009	426,61
Interessi legali da 31.3.2009 a 31.10.2022	58,74
Differenze retributive mese aprile 2009	426,61

Avv. Angelo Siracusa

Via Nino Ryolo, 20 - 98057 MILAZZO - Tel. e Fax 0909240026 - cell. 3386056759

E-mail: angelosir@hotmail.it - Pec: avvangelosiracusa@pec.giuffre.it

P. iva 01673950836 - codice fiscale SRCNGL56A11A638B

Interessi legali da 30.4.2009 a 31.10.2022	57,69
Differenze retributive mese maggio 2009	426,61
Interessi legali da 31.5.2009 a 31.10.2022	56,60
Differenze retributive mese giugno 2009	426,61
Interessi legali da 30.6.2009 a 31.10.2022	55,55
Differenza gratifica di giugno 2009	426,61
Interessi legali da 30.6.2009 a 31.10.2022	55,55
Differenze retributive mese luglio 2009	426,61
Interessi legali da 31.7.2009 a 31.10.2022	54,46
Differenze retributive mese agosto 2009	426,61
Interessi legali da 31.8.2009 a 31.10.2022	53,38
Differenze retributive mese settembre 2009	426,61
Interessi legali da 30.9.2009 a 31.10.2022	52,33
Differenze retributive mese ottobre 2009	426,61
Interessi legali da 31.10.2009 a 31.10.2022	51,24
Differenze retributive mese novembre 2009	426,61
Interessi legali da 30.11.2009 a 31.10.2022	50,19
Differenze retributive mese dicembre 2009	426,61
Interessi legali da 31.12.2009 a 31.10.2022	49,10
Differenze retributive 13.ma 2009	426,61
Interessi legali da 31.12.2009 a 31.10.2022	49,10
Totale anno 2009	7.222,46

Anno 2010

Differenze retributive mese gennaio 2010	426,61
Interessi legali da 31.1.2010 a 31.10.2022	48,73
Differenze retributive mese febbraio 2010	426,61
Interessi legali da 28.2.2010 a 31.10.2022	48,41
Differenze retributive mese marzo 2010	426,61
Interessi legali da 31.3.2010 a 31.10.2022	48,04
Differenza gratifica di marzo 2010	426,61

Avv. Angelo Siracusa

Via Nino Ryofo, 20 - 98057 MILAZZO - Tel. e Fax 0909240026 - cell. 3386056759
E-mail: angelosir@hotmail.it - Pec: avvangelosiracusa@pec.giuffre.it
P. iva 01673950836 - codice fiscale SRCNGL56A11A638B

Interessi legali da 31.3.2010 a 31.10.2022	48,04
Differenze retributive mese aprile 2010	426,61
Interessi legali da 30.4.2010 a 31.10.2022	47,69
Differenze retributive mese maggio 2010	426,61
Interessi legali da 31.5.2010 a 31.10.2022	47,33
Differenze retributive mese giugno 2010	426,61
Interessi legali da 30.6.2010 a 31.10.2022	46,98
Differenza gratifica di giugno 2010	426,61
Interessi legali da 30.6.2010 a 31.10.2022	46,98
Differenze retributive mese luglio 2010	426,61
Interessi legali da 31.7.2010 a 31.10.2022	46,62
Differenze retributive mese agosto 2010	426,61
Interessi legali da 31.8.2010 a 31.10.2022	46,26
Differenze retributive mese settembre 2010	426,61
Interessi legali da 30.9.2010 a 31.10.2022	45,91
Differenze retributive mese ottobre 2010	426,61
Interessi legali da 31.10.2010 a 31.10.2022	45,54
Differenze retributive mese novembre 2010	426,61
Interessi legali da 30.11.2010 a 31.10.2022	45,19
Differenze retributive mese dicembre 2010	426,61
Interessi legali da 31.12.2010 a 31.10.2022	44,83
Differenze retributive 13.ma 2010	426,61
Interessi legali da 31.12.2010 a 31.10.2022	44,83
Totale anno 2010	7.100,53

Anno 2011

Differenze retributive mese gennaio 2011	426,61
Interessi legali da 31.1.2011 a 31.10.2022	44,29
Differenze retributive mese febbraio 2011	426,61
Interessi legali da 28.2.2011 a 31.10.2022	43,79
Differenze retributive mese marzo 2011	426,61

Avv. Angelo Siracusa

Via Nino Ryolo, 20 - 98057 MILAZZO - Tel. e Fax 0909240026 - cell. 3386056759
E-mail: angelosir@hotmail.it - Pec: avvangelosiracusa@pec.giuffre.it
P. iva 01673950836 - codice fiscale SRCNGL56A11A638B

Interessi legali da 31.3.2011 a 31.10.2022	43,25
Differenza gratifica di marzo 2011	426,61
Interessi legali da 31.3.2011 a 31.10.2022	43,25
Differenze retributive mese aprile 2011	426,61
Interessi legali da 30.4.2011 a 31.10.2022	42,73
Differenze retributive mese maggio 2011	426,61
Interessi legali da 31.5.2011 a 31.10.2022	42,18
Differenze retributive mese giugno	426,61
Interessi legali da 30.6.2011 a 31.10.2022	41,66
Differenza gratifica di giugno 2011	426,61
Interessi legali da 30.6.2011 a 31.10.2022	41,66
Differenze retributive mese luglio 2011	426,61
Interessi legali da 31.7.2011 a 31.10.2022	41,11
Differenze retributive mese agosto 2011	426,61
Interessi legali da 31.8.2011 a 31.10.2022	40,57
Differenze retributive mese settembre 2011	426,61
Interessi legali da 30.9.2011 a 31.10.2022	40,04
Differenze retributive mese ottobre 2011	426,61
Interessi legali da 31.10.2011 a 31.10.2022	39,50
Differenze retributive mese novembre 2011	426,61
Interessi legali da 30.11.2011 a 31.10.2022	38,97
Differenze retributive mese dicembre 2011	426,61
Interessi legali da 31.12.2011 a 31.10.2022	38,43
Differenze retributive 13.ma 2011	426,61
Interessi legali da 31.12.2011 a 31.10.2022	38,43
Totale anno 2011	7.019,01

Anno 2012	
Differenze retributive mese gennaio 2012	426,61
Interessi legali da 31.1.2012 a 31.10.2022	37,52
Differenze retributive mese febbraio 2012	426,61

Avv. Angelo Siracusa

Via Nino Ryolo, 20 - 98057 MILAZZO - Tel. e Fax 0909240026 - cell. 3386056759
E-mail: angelosir@hotmail.it - Pec: avvangelosiracusa@pec.giuffre.it
P. iva 01673950836 - codice fiscale SRCNGL56A11A638B

Interessi legali da 28.2.2012 a 31.10.2022	36,71
Differenze retributive mese marzo 2012	426,61
Interessi legali da 31.3.2012 a 31.10.2022	35,77
Differenza gratifica di marzo 2012	426,61
Interessi legali da 31.3.2012 a 31.10.2022	35,77
Differenze retributive mese aprile 2012	426,61
Interessi legali da 30.4.2012 a 31.10.2022	34,89
Differenze retributive mese maggio 2012	426,61
Interessi legali da 31.5.2012 a 31.10.2022	33,99
Differenze retributive mese giugno 2012	426,61
Interessi legali da 30.6.2012 a 31.10.2022	33,11
Differenza gratifica di giugno 2012	426,61
Interessi legali da 30.6.2012 a 31.10.2022	33,11
Differenze retributive mese luglio 2012	426,61
Interessi legali da 31.7.2012 a 31.10.2022	32,21
Differenze retributive mese agosto 2012	426,61
Interessi legali da 31.8.2012 a 31.10.2022	31,30
Differenze retributive mese settembre 2012	426,61
Interessi legali da 30.9.2012 a 31.10.2022	30,42
Differenze retributive mese ottobre 2012	433,24
Interessi legali da 31.10.2012 a 31.10.2022	29,98
Differenze retributive mese novembre 2012	433,24
Interessi legali da 30.11.2012 a 31.10.2022	29,09
Differenze retributive mese dicembre 2012	433,24
Interessi legali da 31.12.2012 a 31.10.2022	28,17
Differenze retributive 13.ma 2012	426,61
Interessi legali da 31.12.2012 a 31.10.2022	27,74
Totale anno 2012	6.908,82

Anno 2013	
Differenze retributive mese gennaio 2013	433,24

Avv. Angelo Siracusa

Via Nino Ryolo, 20 - 98057 MILAZZO - Tel. e Fax 0909240026 - cell. 3386056759
E-mail: angelosir@hotmail.it - Pec: avvangelosiracusa@pec.giuffre.it
P. iva 01673950836 - codice fiscale SRCNGL56A11A638B

Interessi legali da 31.1.2013 a 31.10.2022	27,25
Differenze retributive mese febbraio 2013	433,24
Interessi legali da 28.2.2013 a 31.10.2022	26,42
Differenze retributive mese marzo 2013	433,24
Interessi legali da 31.3.2013 a 31.10.2022	25,50
Differenza gratifica di marzo 2013	433,24
Interessi legali da 31.3.2013 a 31.10.2022	25,50
Differenze retributive mese aprile 2013	433,24
Interessi legali da 30.4.2013 a 31.10.2022	24,61
Differenze retributive mese maggio 2013	433,24
Interessi legali da 31.5.2013 a 31.10.2022	23,69
Differenze retributive mese giugno 2013	433,24
Interessi legali da 30.6.2013 a 31.10.2022	22,80
Differenza gratifica di giugno 2013	433,24
Interessi legali da 30.6.2013 a 31.10.2022	22,80
Differenze retributive mese luglio 2013	433,24
Interessi legali da 31.7.2013 a 31.10.2022	21,88
Differenze retributive mese agosto 2013	433,24
Interessi legali da 31.8.2013 a 31.10.2022	20,96
Differenze retributive mese settembre 2013	433,24
Interessi legali da 30.9.2013 a 31.10.2022	20,07
Differenze retributive mese ottobre 2013	433,24
Interessi legali da 31.10.2013 a 31.10.2022	19,15
Totale anno 2013	6.779,23
Totale complessivo	
(1.367,66 +7.293,35 +7.191,16 +7.222,46+7.100,53 +7.019,01+ 6.908,82+6.779,23)	50.882,22

Di cui € 45.547,67 per capitale ed € 5.334,55 per interessi legali.

Salvo errori od omissioni

Milazzo 26 ottobre 2022

Avv. Angelo

Firmato
digitalmente da

**ANGELO
SIRACUSA**

CN = ANGELO
SIRACUSA
C = IT



REGIONE SICILIANA
ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO
Via Libertà nr. 203 – C.F. 80830820826
90143 Palermo (PA)

VERBALE DEL COLLEGIO STRAORDINARIO DEI REVISORI DEI CONTI

VERBALE n. 15 del 10/07/2023

In data **10/07/2023** alle ore **10,00**, presso la sede legale degli uffici amministrativi dell'E.S.A. Ente Sviluppo Agricolo, in Palermo, via Libertà n° 203, si è riunito, previa regolare convocazione, il *Collegio Straordinario dei Revisori dei Conti*, nelle persone di:

Dott. Caterina Agate	Presidente	Presente
Dott. Eustachio Cilea	Componente	Presente
Dott. Vincenzo Marinello	Componente	Presente

Per procedere alla trattazione del seguente ordine del giorno:

- Verifica di Cassa al 30/06/2023
- Esame proposte deliberative debiti fuori bilancio;
- Varie ed eventuali.

Il Collegio, preliminarmente, acquisisce al proprio protocollo la seguente posta e documentazione:

ns. prot. n. 57 del 10/07/2023 – nota Servizio Economico e Finanziario prot. n. 5669 del 06/07/2023 – oggetto: "Verifica di Cassa al 30/06/2023 – Trasmissione documentazione ;

ns. prot. n. 58 del 10/07/2023 – mail del 27 giugno 2023 – trasmissione proposta deliberativa debiti fuori bilancio – AVIOGAS;

ns. prot. n. 59 del 10/07/2023 – mail del 06 luglio 2023 – trasmissione n.11 proposte deliberative inerenti a debiti fuori bilancio (dalla C2 alla C12);

Si passa alla verifica di cassa al 30/06/2023 i cui esiti vengono riportati nell'allegato n. 1, quale parte integrante e sostanziale del presente verbale. Si precisa che non si è potuto procedere alla verifica della cassa economica per un improvviso impegno personale dell'Economo che non è potuto esser presente, si rinvia la stessa ad una prossima data da concordare. In merito alla verifica di cassa al 30/06/2023, il Collegio **ribadisce la necessità di acquisire, alla luce delle ultime sentenze favorevoli all'Ente che hanno previsto lo svincolo di somme precedentemente pignorate, una relazione dettagliata dalla Direzione Generale sullo stato dei contenziosi in essere, relativi eventuali pignoramenti e rischi di soccombenza.**

Si passa quindi al secondo punto dell'O.d.G. con l'esame delle proposte deliberative aventi ad oggetti debiti fuori bilancio, acquisiti con mail del 27 giugno e 6 luglio 2023, numerate sotto le lettere da "C1" a "C12". Il Collegio chiamato il Dirigente dell'Area Affari Generali e risolti alcuni quesiti in merito alle suddette proposte rende il parere di propria competenza sulle proposte: "C1, C2, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12", redigendo appositi verbali allegati quali parte integrante e sostanziale del presente sotto la lettera "A, B, C, D, E, F, G, H e I". In merito il Collegio ricorda alla Governance l'obbligo di verifica delle responsabilità per gli eventuali danni erariali scaturenti dai suddetti debiti fuori bilancio.

In ordine al terzo punto all'Ordine del Giorno il Collegio prende atto dell'attestazione resa dell'O.I.V. in merito agli obblighi di pubblicazione degli atti in capo all'E.S.A. ex D. Lgs. 33/2013.

Si ricorda infine, che ai sensi del art. 193 del TUEL entro il 31 luglio l'Ente dovrà provvedere con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio, si invitano pertanto gli uffici a provvedere entro i termini di legge.

Alle ore 14,00 viene chiuso il presente verbale, dando mandato alla segretaria di provvedere a tutti gli adempimenti previsti e necessari, in conformità allo statuto e alle leggi vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Collegio dei Revisori dei conti

Dott. Caterina Agate

Dott. Eustachio Cilea


Dott. Vincenzo Marinello

(Presidente)

(Componente)

(Componente)





REGIONE SICILIANA
ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO
Via Libertà nr. 203 – C.F. 80020830826
90143 Palermo (PA)

***Parere reso dal Collegio Straordinario dei Revisori - Allegato sotto la lett. "B" –
Verbale nr. 15/2023 del 10.07.2023***

In data 10/07/2023, si è riunito, previa regolare convocazione, il *Collegio Straordinario dei Revisori dei Conti*, nelle persone di

Dott. Caterina Agate	Presidente in rappresentanza dell'Assessorato all'Economia	Presente
Dott. Eustachio Cilea	Componente effettivo in rappresentanza dell'Assessorato all'Agricoltura Sviluppo rurale e alla pesca	Presente
Dott. Vincenzo Marinello	Componente effettivo in rappresentanza del dell'Assessorato all'Agricoltura Sviluppo rurale e alla pesca	Presente

per procedere alla trattazione del seguente Ordine del Giorno: Riconoscimento debito fuori bilancio.

PREMESSO

-Che in data 06/07/2023 l'ESA, con nota trasmessa a mezzo mail, chiedeva parere sulla Deliberazione del Consiglio di amministrazione avente per oggetto: "Nicola Rita Lo Duca/ESA – esecuzione sentenza 693/2022 Corte di Appello di Messina – Sezione Lavoro – sfavorevole per l'Ente. Riconoscimento debito fuori bilancio"

VISTI

-l'art. 194 del D. Lgs. 267/2000 prevede che gli enti riconoscano con deliberazione consiliare la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- sentenze esecutive;
- copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, ...;
- ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal Codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

- l'art. 239, comma 1, lett. b), n.6 del TUEL, il quale stabilisce che l'Organo di revisione rilascia pareri in materia di proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;

PRESO ATTO

- Che con sentenza 693/2022 della Corte di Appello di Messina – Sezione Lavoro – l'Ente è stato condannato al riconoscimento delle mansioni superiori al ricorrente e al pagamento delle differenze retributive pari a € 45.547,67 ed interessi legali fino al soddisfo, oltre alle spese legali liquidate in € 7.000,00 per compensi oltre spese generali, IVA e Cpa;



- Che l'Avvocatura distrettuale di Messina, a fronte di formale richiesta dell'Ente, in data 03/10/22 ha reso parere sfavorevole all'eventuale ricorso in Cassazione;
- Preso atto che gli uffici hanno quantificato in € 61.096,06 il debito complessivo scaturito dalla suddetta sentenza posto a carico dell'ESA, di cui:
 - o € 50.882,22 sorte capitale e interessi legali fino al soddisfo;
 - o € 10.213,84 per spese legali;
- Che la procedura di attivazione dei debiti fuori bilancio è stabilita dagli articoli 193,194 e 239 del TUEL e l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione è da ritenersi inderogabile considerato che il significato del provvedimento del Consiglio di Amministrazione non è quello di riconoscere una legittimità del debito, che già esiste, ma di ricondurre al sistema del bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno;
- Che il Consiglio di Amministrazione è competente per l'approvazione del presente debito fuori bilancio;
- Del recente orientamento della Corte dei conti che ha posto particolare attenzione sulla imprescindibile attività valutativa da parte dell'Organo consiliare in relazione alla possibilità di disporre in via d'urgenza il pagamento, nelle more del successivo provvedimento di riconoscimento di debito fuori bilancio;
- che il riconoscimento di tale debito rispetta i principi contabili e le norme di legge.

CONSIDERATO

- Il parere favorevole di Regolarità Tecnica;
- Il parere favorevole di Regolarità Contabile.

RITENUTO

- che la spesa di cui all'oggetto della deliberazione è da ritenersi urgente ed indifferibile, al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi;

ESPRIME

parere favorevole in merito alla Deliberazione del Consiglio di amministrazione avente per oggetto: "Nicola Rita Lo Duca/ESA – esecuzione sentenza 693/2022 Corte di Appello di Messina – Sezione Lavoro – sfavorevole per l'Ente. Riconoscimento debito fuori bilancio"

Si ricorda che il riconoscimento di debiti fuori bilancio vanno trasmessi alla competente procura della Corte dei Conti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Collegio dei Revisori dei conti

Dott. Caterina Agate (Presidente)

Dott. Eustachio Cilea (Componente)

Dott. Vincenzo Marinello (Componente)

